

CONFEDERAZIONE COBAS

Sede nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185 Roma Tel. 0677591926 - 0670452452 Fax 0677206060 -

Email : cobas@cobas.it <http://www.cobas.it>

CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA VITTORIA REFERENDARIA ! RAPPRESENTANTI DI LISTA "COMITATO PER IL SI" PERMESSI ELETTORALI

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che vorranno contribuire attivamente alla battaglia referendaria possono farlo anche diventando **RAPPRESENTANTI DI LISTA** del "COMITATO per il SI - referendum acqua bene" comune usufruendo dei **PERMESSI ELETTORALI** previsti dalla legge

Per diventare rappresentanti di lista è sufficiente presentarsi ai **COMITATI PER IL SI** ai referendum dell'acqua bene comune (di cui i COBAS fanno parte) o chiedere informazioni direttamente presso le nostre sedi COBAS PROVINCIALI e i cui indirizzi si trovano www.cobas.it e <http://www.acquabenecomune.org/>
Presso i comitati farsi rilasciare la lettera di nomina come rappresentante di lista.

Si può effettuare il rappresentante di lista anche nel seggio dove si andrà a votare o in più seggi della stessa scuola.

In alternativa per i "FUORI SEDE" si può VOTARE nel seggio dove si svolgerà la funzione di RAPPRESENTANTE DI LISTA

COME FUNZIONA

Il meccanismo è semplice: Con la lettera di nomina, ci si presenta al seggio alla sua apertura (in genere ore 14 o ore 16 del SABATO 11 GIUGNO). Si consegna la lettera al presidente di seggio che registra la vostra presenza.

Da **DOMENICA 12 GIUGNO - ore 8,00** fino alla chiusura dello spoglio elettorale che avverrà **LUNEDI' 13 ore 15,00** potremmo assistere alle operazioni di voto (anche in modo non continuativo) e controllarne la regolarità, muniti di un distintivo del comitato elettorale. Il rappresentante di lista inoltre **ASSISTE ALLO SPOGLIO** delle schede annotando i risultati e contestando eventualmente le schede annullate/bianche ecc.

Al termine dello spoglio dovrà comunicare al comitato referendario di riferimento i risultati. Alla fine si fa rilasciare un attestato di presenza firmato e timbrato dal presidente di seggio.

PERMESSI ELETTORALI

Le giornate impiegate presso i **SEGGI ELETTORALI** sono considerate a tutti gli effetti **GIORNATE LAVORATIVE** che danno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro con la semplice comunicazione al **DATORE DI LAVORO** indipendentemente dal turno in cui presta servizio. Nel caso in cui l'impegno ai seggi **COINCIDA** con le giornate di libertà (è il caso di chi lavora dal Lunedì al Venerdì) si **HA DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO**.

ESEMPIO :

Un lavoratore o una lavoratrice normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al VENERDI' :

Sabato si presenta ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) - **Domenica** svolge attività di controllo (ha diritto al riposo compensativo) - **Lunedì** svolge attività di controllo e assiste allo spoglio delle schede (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)

Si rientra in servizio :

Se le operazioni al seggio si chiudono **entro le 24,00 del LUNEDI'**, si rientra in servizio **GIOVEDI' MATTINA** presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio. Se le operazioni al seggio si chiudono **dopo le 24,00 di LUNEDI'** si rientra in servizio **VENERDI' Mattina**.

Un lavoratore o una lavoratrice normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al SABATO :

Sabato si presenta ai seggi (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)- **Domenica** svolge attività di controllo (ha diritto al riposo compensativo) - **Lunedì** svolge attività di controllo e assiste allo spoglio delle schede (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggi elettorale)

Si rientra in servizio :

Se le operazioni al seggio si chiudono **entro le 24,00 del LUNEDI'**, si rientra in servizio **MERCOLEDI' MATTINA** presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio.

Se le operazioni al seggio si chiudono **dopo le 24,00 di LUNEDI'** si rientra in servizio **GIOVEDI' mattina**.

I dispositivi di legge che regolano l'uso dei permessi elettorali sono :

Legge 29 gennaio 1992, n. 69 ; Legge 21 marzo 1990, n. 53 ; Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361